

s'esprima che si tratta di case costrutte in piena campagna, per i motivi che furono accennati dall'onorevole deputato Lanza, perchè una casa, quantunque serva all'agricoltura, se è costrutta in un villaggio, se ne può trarre profitto locandola in parte, quindi dev'essere sottoposta ad un tributo come tutte le altre proprietà fruttifere.

PRESIDENTE. Due sono gli emendamenti: quello del deputato Despine, il quale essendo stato modificato dal deputato Di Revel, rimane così concepito:

« Le case rurali sono valutate dalla sola area. »

E quello della Commissione, coll'emendamento fatto dal deputato Lanza, è in questi termini:

« Le case rurali costrutte in piena campagna sono valutate dalla sola area. »

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 7 così emendato, e lo pongo ai voti.

« Art. 7. La stima prediale che dovrà servire di base alla valutazione del reddito netto accennata nell'articolo 5, si desumerà per ora da un catasto provvisorio fatto colle regole d'arte, a seconda dei lavori planimetrici già esistenti, come verrà con apposito regolamento indicato. »

« Per la stima dei fabbricati, opifizi, tonnare ed altri beni immobili, di cui all'articolo 5, si terrà per base il medio presunto reddito netto, ossia valore locativo. »

« Le case rurali costrutte in piena campagna sono valutate per la sola area. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. È fissato per tal modo il censimento prediale ed accertato in conseguenza l'ammontare generale del reddito imponibile dell'isola; il Governo provvederà all'adeguato ripartimento della somma principale costituente l'imposta, suddividendola in quote parti proporzionali fra le divisioni amministrative, e procedendo da queste alle provincie, indi ai comuni, e per ultimo ai proprietari contribuenti in ragione dell'anzidetto reddito imponibile. »

Il deputato Angius ne proporrebbe la soppressione.

SPANO G. B. Ma vi sarebbero prima i miei tre articoli da mettere in votazione.

PRESIDENTE. Mi pare che i suoi tre articoli d'aggiunta restino esclusi dalla votazione testè seguita sull'articolo 7.

SPANO G. B. Non si è fatto che togliere alcuni dei dubbi e provvedere a parte delle materie che sono in questi miei articoli considerate.

PRESIDENTE. Io, a dir vero, non saprei come si potesse votare di nuovo sopra di ciò; del resto io rifleggerò i tre articoli da lei proposti, e la Camera deciderà:

« Art. 1. — 8. Per la facile formazione di un tale catasto si distribuirà la fatta misurazione in diverse zone: quindi, per mezzo d'una Commissione mista di periti nominati dal Governo ed i periti nominati dal comune, si procederà alla ricognizione delle varie classi di terreno e dei diversi generi di coltura esistenti in ogni zona, ed all'accertamento del reddito netto in caduna zona di ogni qualità di terreno e d'ogni genere di coltura per ettare di terreno, prendendo la media d'un decennio. »

« I proprietari poi consegneranno agli agenti incaricati dell'operazione la superficie della loro proprietà, la zona in cui si trova, la classe di terreno cui appartiene, ed il genere di coltura. La somma delle superficie consegnate dovrà risultare uguale alla fatta misurazione della rispettiva zona. »

« Art. 2. — 9. Le piantagioni di viti, mandorli, olivi, gelsi, ecc., saranno considerate come nudo terreno, fino a

che non contino un numero d'anni di frutto uguale a quello in cui rimasero infruttifere. »

SPANO G. B. L'articolo 10 lo ritiro.

DE CANDIA, commissario regio. Faccio solo osservare che essendo già stati esclusi gli articoli che erano, per così dire, di massima, proposti dall'onorevole deputato Lanza, mi pare che questi siano ancora più speciali, per conseguenza devono essere a fortiori esclusi, e che lo sono ancora di fatto esclusi dall'articolo precedente.

PRESIDENTE. Vi è adunque la questione pregiudiziale sull'articolo 8.

Domando se è appoggiata.

(La Camera appoggia.)

La metterò ai voti.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 9 del medesimo.

« Le piantagioni di viti, » ecc. (Vedi sopra.)
La parola è al deputato Spano.

SPANO G. B. Le stesse ragioni che consigliarono la Camera a fare un'eccezione in favore delle case rurali costrutte in piena campagna debbono consigliare l'adozione del mio articolo, poichè egli è certo che noi dobbiamo favorire con ogni maniera possibile le piantagioni nell'isola. Ora, se fin dai primi anni queste si impongono, prima che il proprietario si sia potuto indennizzare delle spese che ha fatto attorno ad esse, e mentre sta tuttavia sotto il danno della perdita dei frutti del suo terreno, io dico che si commette una ingiustizia.

Egli è quindi necessario, se vogliamo favorire queste piantagioni, di esimerle dal tributo fino a tanto che il proprietario non solo ne ottenga già un qualche provento, ma in certo modo si sia rifatto delle spese di piantagione. (Rumori)

Voti. Ai voti! ai voti!

DE CANDIA, commissario regio. Tutte le nuove produzioni, tanto qui nelle provincie continentali, come in tutti i paesi del mondo dove i tributi prediali si impongono dietro un regolare censimento, non vengono le piantagioni novelle considerate che in quanto possono dirsi in piena produzione; epperò vi sono delle esenzioni parziali per ogni genere di coltivazione.

Queste esenzioni faranno anche parte del regolamento, e in esso saranno pure accennati gli anni che andranno esenti da imposta.

SAPPA, relatore. Aggiungerò, a quanto si è detto, che l'articolo, come è concepito, riuscirebbe di un'esecuzione difficile, poichè, per far il calcolo degli anni in cui si deve lasciare al proprietario l'usufrutto del terreno, sarebbe un'operazione veramente difficile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 addizionale del deputato Spano. (Vedi sopra)

(La Camera non approva.)

« Art. 8 del progetto della Commissione. Fissato per tal modo il censimento prediale, ed accertato in conseguenza lo ammontare generale del reddito imponibile dell'isola, il Governo provvederà all'adeguato ripartimento della somma principale costituente l'imposta, suddividendola in quote parti proporzionali fra le divisioni amministrative, e procedendo da queste alle provincie, indi ai comuni, e per ultimo ai proprietari contribuenti in ragione dell'anzidetto reddito imponibile. »

Il deputato Angius propone la soppressione di questo articolo.

ANGIUS. Aveva proposto la soppressione di quest'articolo, solamente perchè mi pareva che la disposizione annunciata